Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2024
www.fedlex.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

*Termine di referendum: 4 luglio 2024*

# Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

## Modifica del 15 marzo 2024

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2023[1],
*decreta:*

I

La legge federale del 21 giugno 1991[2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue:

*Titolo*

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(LSCA)

*Ingresso*

visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale[3];

*Titolo prima dell'art. 1*

**Sezione 1: Scopo**

*Art. 1*

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).

1 FF **2023** 858
2 RS **721.100**
3 RS **101**

*Art. 3* Provvedimenti

[1] I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991[4] sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.

[2] Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

[3] I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.

*Art. 4* Esigenze

[1] Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

[2] Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991[5] sulla protezione delle acque.

[3] In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

*Art. 6* Indennità per l'acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene

[1] Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l'acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

[2] Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.

[3] Essa accorda indennità in particolare per:

a. l'elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b. misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;

4 RS **814.20**
5 RS **814.20**

e. misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

4 Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

5 Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all'acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.

6 Il contributo per le misure può essere incrementato:

a. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;

b. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

*Art. 7* Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l'informazione

1 Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

a. la formazione continua di specialisti;

b. progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;

c. l'informazione al pubblico.

2 Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

a. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;

b. associazioni professionali e di categoria nazionali;

c. Cantoni;

d. enti di diritto pubblico;

e. gestori di impianti.

3 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione all'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

4 Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 9* Condizioni per la concessione di contributi

1 Le indennità di cui all'articolo 6 sono accordate se le misure:

a. si basano su una pianificazione integrale;
b. adempiono le esigenze legali; e
c. presentano un rapporto costi-benefici favorevole.

2 Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti:

a. sono di interesse nazionale;
b. adempiono le esigenze legali; e
c. sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

3 Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

*Art. 11 cpv. 4*

4 L'Ufficio federale dell'ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.

*Inserire prima del titolo della sezione 5*

*Art. 12a* Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

| | |
|---|---|
| Consiglio nazionale, 15 marzo 2024 | Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024 |
| Il presidente: Eric Nussbaumer<br>Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz | La presidente: Eva Herzog<br>La segretaria: Martina Buol |

Data della pubblicazione: 26 marzo 2024

Termine di referendum: 4 luglio 2024

*Allegato*
(cifra II)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Legge federale del 1° luglio 1966[6] sulla protezione della natura e del paesaggio

*Art. 22 cpv. 2*

2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 1991[7] sulla sistemazione dei corsi d'acqua o dalla legge federale del 24 gennaio 1991[8] sulla protezione delle acque.

### 2. Legge del 22 dicembre 1916[9] sulle forze idriche

*Art. 17 cpv. 2*

2 L'autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

*Art. 21, titolo marginale e cpv. 1*

A. Vigilanza delle autorità

I. Protezione contro le piene e polizia delle acque

1 Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

*Art. 30*

VII. Accesso delle autorità

I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché il servizio idrometrico.

6 RS **451**
7 RS **721.100**
8 RS **814.20**
9 RS **721.80**

## 3. Legge federale del 22 marzo 1985[10] concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

*Art. 32 cpv. 1*

[1] I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge forestale del 4 ottobre 1991[11] e della legge federale del 21 giugno 1991[12] sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

## 4. Legge federale del 24 gennaio 1991[13] sulla protezione delle acque

*Art. 4 lett. n*

Ai sensi della presente legge si intendono per:

n. *manutenzione delle acque*: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene.

*Art. 37* Interventi nelle acque superficiali

[1] Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:

a. lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1−3 della legge federale del 21 giugno 1991[14] sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b. è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;

c. è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure

d. in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

[2] Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale.

[3] Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:

a. offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate;

b. conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;

10 RS **725.116.2**
11 RS **921.0**
12 RS **721.100**
13 RS **814.20**
14 RS **721.100**

c. permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

4 Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

5 I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti.

*Art. 62b cpv. 3bis*

3bis In caso di progetti di rivitalizzazione, la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 37 capoverso 3 è finanziata nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

## 5. Legge forestale del 4 ottobre 1991[15]

*Art. 19*

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. I provvedimenti sono pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

*Art. 36* Protezione da catastrofi naturali

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l'acquisizione di dati di base e per i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

2 Le indennità sono accordate segnatamente per:

a. l'elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b. provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c. provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d. provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva, nonché la cura di giovani popolamenti;

e. provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, il rafforzamento, la sostituzione e la realizzazione di opere e impianti di protezione;

f. provvedimenti per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.

15 RS **921.0**

3 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

4 L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all’efficacia dei provvedimenti.